



# Consorzio del Formaggio Parmigiano – Reggiano



Modello di Organizzazione,  
gestione e controllo  
ai sensi del D. Lgs. n. 231/01



## PREMESSA

Il Consorzio del Formaggio Parmigiano – Reggiano (anche “Consorzio”) è un Consorzio volontario costituito ai sensi degli artt. da 2602 a 2615 – bis c.c. e dell’art. 14 della l. n. 526/1999.

Il Consorzio non persegue finalità di lucro ed è tenuto a destinare gli eventuali utili alla realizzazione di investimenti o iniziative rientranti nell’oggetto sociale. L’attività del Consorzio ha per oggetto la tutela della denominazione di origine del formaggio “Parmigiano - Reggiano”, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 510/06 CE e nel rispetto della normativa nazionale ed internazionale.

Competono altresì al Consorzio la vigilanza sulla produzione e sulla commercializzazione del formaggio “Parmigiano - Reggiano”, per perseguire la finalità della preservazione della qualità del prodotto e della repressione delle frodi, nonché la promozione e la diffusione della conoscenza e del consumo del formaggio “Parmigiano - Reggiano” in Italia e nel mondo.

In particolare, nell’ottemperanza delle proprie funzioni, il Consorzio definisce la politica di produzione, provvede all’apposizione del marchio DOP “Parmigiano – Reggiano”, di cui è detentore, svolge ogni azione di tutela, vigilanza e salvaguardia del marchio in ogni fase della filiera produttiva, come previsto dall’art. 14 l. n. 526/1999 e vigila affinché altri prodotti non rechino marchi denominazioni o altri segni suscettibili di violare la marchio DOP “Parmigiano – Reggiano”.

Il Consorzio esercita ogni azione dinnanzi a qualsiasi organo giurisdizionale nazionale ed internazionale per la tutela della reputazione e del marchio DOP “Parmigiano – Reggiano”, nonché di tutti i marchi di cui sia unico titolare e depositario.

Il Consorzio, nell’adempimento delle proprie funzioni, provvede inoltre a proporre iniziative volte al perfezionamento tecnico, qualitativo ed economico del formaggio “Parmigiano - Reggiano”, ad assistere i Consorziati affinché i prodotti di questi siano del miglior livello qualitativo, promuove, mediante l’istituzione di appositi corsi, la formazione degli addetti alla produzione, favorisce il raggiungimento di intese volte all’accrescimento della notorietà, la rinomanza e il consumo del formaggio “Parmigiano - Reggiano” in Italia e nel mondo e esplica eventuali incarichi affidati dall’Unione Europea, dallo Stato e dalle Regioni.

Il Consorzio è composto dai seguenti Organi:

- a) le Assemblee sezionali ed i Consigli sezionali;
- b) l’Assemblea generale dei Consorziati;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato Esecutivo;
- e) il Presidente;
- f) il Collegio dei Sindaci.

La sede del Consorzio è a Reggio Emilia in via J. F. Kennedy, n. 18.



## DEFINIZIONI

### **Aree Sensibili o Attività a rischio**

Le attività del Consorzio nel cui ambito risulta profilarsi, più concretamente, il rischio di commissione dei Reati.

### **Consorzio**

Il Consorzio del Formaggio Parmigiano - Reggiano.

### **Collaboratori**

Tutti coloro che prestano un'attività lavorativa di durata limitata nel tempo all'interno del Consorzio, ad eccezione dei Dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

### **Consulenti**

I soggetti che agiscono in nome e/o per conto del Consorzio in forza di un contratto di mandato, di prestazione d'opera intellettuale o di appalto di servizi.

### **Decreto**

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni e integrazioni. Nel presente documento il termine ente si riferisce al Consorzio.

### **Dipendenti**

I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, con il Consorzio ovvero sia gli impiegati, i quadri, i dirigenti.

### **Esponenti Aziendali**

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Esecutivo, i Sindaci, i Dipendenti e i Collaboratori del Consorzio.

### **Formazione**

L'attività di diffusione del Modello Organizzativo e di istruzione in merito ai principi contenuti nel Decreto e nel Modello Organizzativo svolta dal Consorzio nei confronti dei Destinatari del Modello.

### **Fornitori**

I fornitori di beni e servizi non professionali del Consorzio.



### **Modello Organizzativo**

Il "Modello di organizzazione, di gestione e controllo" idoneo a prevenire i reati, così come previsti dagli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 231/01.

### **Organismo di Vigilanza o OdV**

Organo previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo n. 231/01, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, nonché sull'aggiornamento dello stesso.

### **Reati**

Le fattispecie di reato e illecito amministrativo alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.



## PARTE GENERALE

### Articolo 1 – Il decreto legislativo n. 231/2001

**Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231** recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*", approvato in data 8 giugno 2001 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del successivo 19 giugno, è entrato in vigore il 4 luglio 2001.

Il testo originario, emanato l'8 giugno 2001, è stato successivamente integrato da ulteriori provvedimenti legislativi, da ultimo la legge 29 dicembre 2017, n. 179 che ha compiutamente disciplinato il c.d. *whistleblowing* di cui all'articolo 6 del presente Modello. Tali interventi normativi hanno ampliato il catalogo delle fattispecie la cui commissione comporta la responsabilità dell'ente nel cui interesse o vantaggio le condotte risultano poste in essere.

La normativa in esame è frutto di una tecnica legislativa che, mutuando principi propri dell'illecito penale e dell'illecito amministrativo, ha introdotto nell'ordinamento un sistema punitivo degli illeciti d'impresa che va ad aggiungersi ed integrarsi con gli apparati sanzionatori tuttora esistenti.

Nell'ambito di un unico procedimento, il Giudice - penale – risulta quindi competente a giudicare, da un lato, la condotta dell'autore del fatto e, dall'altro, la responsabilità amministrativa in capo all'ente, applicando la sanzione conseguente secondo una procedura e una disciplina tipiche del processo penale.

La responsabilità dell'ente sorge per connessione con la realizzazione di uno dei reati specificamente previsti dal Decreto e dalle sue successive modifiche da parte di una persona fisica legata da un rapporto funzionale con l'ente stesso.

Come già accennato *supra*, la responsabilità dell'ente può sussistere qualora il reato sia commesso nel suo interesse o nel suo vantaggio, mentre viene meno nel caso in cui l'autore dello stesso abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi estranei all'ente medesimo.

Di conseguenza, è dirimente, al fine di configurare una responsabilità della società, di un consorzio, o di un ente, il rapporto funzionale in virtù del quale colui che commette l'illecito risulta legato a tali persone giuridiche. Tale vincolo può essere tanto di rappresentanza, quanto di subordinazione.

Nella prima ipotesi, nel caso in cui l'autore del comportamento illecito è una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o comunque di controllo dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché una persona che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, il Decreto, all'art. 5 comma 1, prevede una presunzione di colpa per l'ente, in virtù della considerazione che tali soggetti apicali - ed eventualmente anche quei soggetti che esercitino una posizione apicale *de facto* - indirettamente esprimono e concretizzano la politica gestionale dello stesso.

Nella seconda ipotesi, ossia nel caso in cui a commettere la fattispecie illecita sia un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, si avrà la responsabilità dell'ente soltanto per colpa (c.d. colpa in organizzazione).

L'ente non va esente da responsabilità quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile e anche nel caso in cui il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.



In caso di illecito commesso all'estero, gli organismi dell'ente che hanno la loro sede principale nel territorio dello Stato sono comunque perseguibili, sempre che l'autorità dello Stato del luogo ove il fatto è commesso non decida di procedere nei loro confronti.

Stante la responsabilità gravante sull'ente nel caso di illecito commesso a suo vantaggio o nel suo interesse, gli articoli 6 e 7 del Decreto prevedono per lo stesso una forma specifica di esonero dalla responsabilità, qualora lo stesso dimostri di aver, in primo luogo, adottato e, in secondo luogo, efficacemente posto in essere modelli di organizzazione, di gestione e di controllo idonei a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto.

La costruzione del Modello Organizzativo è essenzialmente fondata su un sistema di controllo preventivo attuato mediante l'adozione di procedure dirette, fra l'altro, a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nell'ambito degli specifici processi includenti fattori di rischio tipici.

L'ente è tenuto, conseguentemente, ad adottare un'articolata regolamentazione interna volta da un lato a disciplinare le proprie attività nel rispetto della normativa a queste applicabili e, dall'altro, a prevenire e controllare la commissione di Reati e le violazioni del presente Modello Organizzativo.

In aggiunta, stante la previsione dell'articolo 6 comma 2 – *bis* del Decreto, l'ente che si dota di un modello di organizzazione, gestione e controllo è tenuto a prevedere canali per la segnalazione di eventuali condotte illecite commesse, pena l'inefficacia del modello stesso. Tali segnalazioni sono effettuate al fine di garantire la tutela dell'integrità dell'ente.

Tali canali, di cui almeno uno informatico, devono essere idonei a tutelare la riservatezza del segnalante, il quale, per espressa previsione legislativa, deve essere tenuto indenne da atti di discriminazione o ritorsione di sorta, nel caso in cui gli stessi siano posti in essere per motivi collegati, anche indirettamente, alla segnalazione medesima.

L'adeguatezza del Modello deve essere altresì garantita mediante un vaglio costante della sua corretta applicazione e della sua efficacia formale e sostanziale, nonché mediante l'adozione di un idoneo sistema sanzionatorio.

In aggiunta ad idonee procedure, affinché possa operare la esimente di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto, l'ente è tenuto alla nomina un Organismo di Vigilanza, munito di specifici ed autonomi poteri di iniziativa e di controllo, mediante i quali sia possibile verificare il funzionamento e l'attuazione del Modello Organizzativo.

Accanto agli elementi caratterizzanti la responsabilità dell'ente, ai criteri per ottenere l'esenzione dalla responsabilità medesima e al catalogo dei reati presupposto, il legislatore ha previsto un articolato sistema sanzionatorio, fondato sull'applicazione alla persona giuridica di una sanzione pecuniaria calcolata per quote, il cui valore va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549.

In particolare, il Giudice determina il numero delle quote in relazione alla gravità dell'illecito, nonché agli altri elementi rilevanti nel caso di specie, ed assegna ad ogni singola quota un valore economico (compreso nei suddetti intervalli) basato sulle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'adeguatezza della sanzione, oltre alla efficacia deterrente propria di ogni previsione sanzionatoria.

Unitamente alla sanzione pecuniaria, possono essere applicate, nei casi più gravi, sanzioni quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il Legislatore ha, inoltre, previsto che tali misure interdittive possano essere applicate, su richiesta del Pubblico Ministero, sino dalla fase cautelare, ovverosia nella fase delle indagini.



Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto si completa con l'applicazione della confisca del profitto del reato e, laddove venga applicata una sanzione interdittiva, con la pubblicazione della sentenza.

Al verificarsi di specifiche condizioni, il Giudice, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, ha la facoltà – in luogo dell'applicazione della sanzione - di inviare un commissario che vigili sulla prosecuzione dell'attività dello stesso, per un periodo che corrisponde alla durata della pena interdittiva di cui ha disposto l'applicazione.

## **Articolo 2 – Adozione del modello organizzativo da parte del Consorzio**

Per mezzo dell'adozione del presente Modello Organizzativo, il Consorzio persegue l'obiettivo di dotarsi di un complesso di principi generali di comportamento e di previsioni che risulti idoneo a rispondere efficacemente alle finalità e alle prescrizioni di cui al Decreto, nonché alle successive modificazioni intervenute, tanto nella fase di prevenzione alla commissione dei reati presupposto, quanto nella fase di controllo dell'effettiva e sostanziale attuazione del Modello Organizzativo e dell'eventuale applicazione di sanzioni.

Più nello specifico, nel presente Modello trovano definizione il complesso dei doveri e, più in generale, dei comportamenti a cui i Destinatari sono tenuti nell'esercizio delle loro funzioni e/o incarichi nell'ambito delle Aree Sensibili, così come individuate nella Parte Speciale.

Il Consorzio adotta altresì un Codice Etico, nel quale vengono puntualmente annoverati i principi ispiratori della filosofia propria del Consorzio medesimo, la quale mira ad orientare le scelte e le condotte di quanti, a vario titolo e livello, agiscono per conto e nell'interesse del Consorzio.

Le disposizioni del Modello sono integrate da tali principi; si precisa fin da ora che, tuttavia, il presente documento ha una portata differente e complementare rispetto al Codice stesso, poiché il suo scopo precipuo concerne l'attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto finalizzate, come già ribadito *supra*, ad evitare la commissione dei reati da parte dei Destinatari. In caso di reale o apparente contraddittorietà tra quanto disposto dal presente Modello e dal Codice, prevale il Modello medesimo.

Il Modello consta delle seguenti parti:

- di una Parte Generale, in cui si rappresentano i principi e le finalità che il Consorzio si prefigge con la sua adozione, il funzionamento dell'OdV e il sistema sanzionatorio;
- di una Parte Speciale nella quale sono annoverati i reati rilevanti in riferimento all'attività del Consorzio: queste hanno l'obiettivo di individuare aree e attività sensibili esposte al rischio di compimento di ciascuno dei reati previsti dal Decreto e definire regole di condotta finalizzate a prevenire la commissione dei suddetti reati.

A documento così composto si aggiungono gli allegati:

- Sistema Sanzionatorio, che mira ad assicurare l'effettività del Modello adottato e a reprimere eventuali condotte configgenti con lo stesso;
- Codice Etico, che riassume i principi di natura etica che informano le decisioni di chiunque operi per conto del Consorzio, indipendentemente dal titolo o dal livello. Tale documento assolve una funzione diversa e complementare rispetto al Modello; in caso di eventuale contrasto fra quest'ultimo e il Codice Etico prevale il primo.



Il presente Modello, fermo restando la sua finalità peculiare, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di governo consortile e dal sistema di controllo interno in essere.

Il presente Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con delibera del 17 Ottobre 2018.

Le successive modifiche e/o integrazioni del testo eventualmente necessarie, aventi carattere sostanziale, al fine di adeguare il Modello medesimo a novità di carattere legislativo, anche quelle che disciplinano nuove tipologie di reati, a novità giurisprudenziali, mutamenti inerenti alla struttura del Consorzio, nonché ogni altra modifica significativa, restano di competenza del Consiglio di Amministrazione stesso.

La declinazione delle singole fattispecie di reato appartenenti a ciascuna famiglia di reato è rinvenibile nella parte speciale.

È cura dell'OdV monitorare costantemente l'eventuale insorgenza di profili di rischio connessi ai Reati sopra richiamati e raccomandare, nel caso, l'integrazione della Parte Speciale.

### **Articolo 3 – Destinatari**

Il presente Modello Organizzativo è destinato a tutti coloro che operano per e con il Consorzio, non rilevando il rapporto che, *de facto*, lega i Destinatari allo stesso, ed in particolare ai soggetti coinvolti nelle Aree Sensibili siano essi Esponenti Aziendali e, ove applicabile, Consulenti, Fornitori e Collaboratori del Consorzio medesimo.

### **Articolo 4 – Diffusione del Modello, Formazione e obblighi di supervisione**

#### **4.1 Diffusione, e Formazione**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi delle strutture aziendali, provvede ad informare tutti i Destinatari dell'esistenza e del contenuto del presente Modello Organizzativo.

Gli esponenti Aziendali incaricati a tale fine, promuovono, di concerto con l'OdV, le iniziative per la diffusione, la formazione e la conoscenza del Modello, anche con specifico riferimento ad eventuali modifiche, aggiornamenti e successive integrazioni.

Più analiticamente, il Consorzio impartisce un'attività di formazione differenziata e adeguata in considerazione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano o dell'avere o meno funzioni di rappresentanza esterna del Consorzio.

Inoltre, il Consorzio organizza corsi di formazione e aggiornamento più approfonditi e specifici per i Destinatari con mansioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (addetti all'evacuazione, prevenzione incendi etc.).

I corsi di formazione e di aggiornamento hanno a oggetto le modifiche della normativa di riferimento generale, le modifiche del presente Modello, delle procedure e della regolamentazione internamente adottata dal Consorzio, nonché casi concreti di comportamento in situazioni di rischio.

La formazione deve essere organizzata ed erogata con almeno annualmente e avere carattere obbligatorio. Sono effettuati controlli tanto con riferimento alla frequenza, quanto della qualità del contenuto dei programmi di formazione.



La mancata partecipazione non sorretta da un giustificato motivo ai programmi di formazione comporta necessariamente l'irrogazione di una sanzione disciplinare che viene comminata e commensurata ai sensi di quanto disposto nel Sistema Sanzionatorio.

#### **4.2 Doveri di supervisione**

I Destinatari che ricoprano ruoli di supervisione nei confronti di altri Destinatari, hanno il dovere di porla in essere con la massima attenzione, diligenza e tempestività, riportando agli Esponenti Aziendali competenti, nonché all'OdV, eventuali irregolarità, inadempimenti o comportamenti che violino quanto disposto dal presente Modello o delle procedure dallo stesso richiamate o, comunque, in ogni modo collegate alle Aree Sensibili.

In caso di mancato rispetto dei suddetti obblighi, il Destinatario può essere soggetto a procedimento disciplinare e al conseguente provvedimento sanzionatorio in relazione e in conformità alla propria posizione all'interno del Consorzio secondo quanto disposto dal Sistema Sanzionatorio.

### **Articolo 5 – Organismo di vigilanza**

#### **5.1 Funzione di vigilanza**

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente Modello, nonché di suggerirne l'aggiornamento, è affidato all'Organo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione caratterizzato da requisiti di:

- a) autonomia e indipendenza;
- b) onorabilità;
- c) professionalità;
- d) continuità di azione.

##### **a) Autonomia e indipendenza**

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza all'OdV, viene previsto che, nello svolgimento delle proprie funzioni, sia chiamato a rispondere del proprio operato solo al massimo vertice gerarchico (ad esempio, il Presidente o CdA); a tal proposito, risulta di fondamentale importanza la previsione di un canale che consenta la comunicazione tra l'Organismo di Vigilanza e l'organo decisionale (nell'esempio del CdA).

Viene altresì assicurata l'indipendenza mediante la previsione dell'obbligo in capo al Consiglio di Amministrazione del Consorzio di garantire all'OdV risorse aziendali specificatamente dedicate e adeguate nella quantità e nella qualità, con riferimento ai compiti concretamente affidatigli, e di prevedere nel contesto di formazione del *budget* una dotazione idonea di risorse finanziarie, su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, della quale quest'ultimo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri incarichi (quali, a titolo meramente esemplificativo, consulenze specialistiche, *audit*, trasferte, etc.).

L'indipendenza infine presuppone che i componenti dell'Organo di Vigilanza non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con Consorzio, né siano titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo operativo.



Al fine di garantire i requisiti di indipendenza e di autonomia, dal momento della nomina fino alla cessazione dalla carica, i membri dell'Organismo di Vigilanza:

- i. non devono rivestire incarichi di sorta nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio, né rivestire la qualifica di Presidente;
- ii. non devono intrattenere significativi rapporti d'affari con il Consorzio, con esclusione di un eventuale rapporto di lavoro subordinato o appartenenza al Collegio Sindacale, né intrattenere significativi rapporti d'affari con il Presidente ovvero con i membri del Consiglio di amministrazione;
- iii. non devono avere rapporti con o far parte del nucleo familiare di membri del Consiglio di Amministrazione, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;

L'OdV accerta, all'atto della nomina, per mezzo di una dichiarazione scritta dei propri membri, l'esistenza dei requisiti di indipendenza in capo a quest'ultimo.

I membri dell'OdV devono comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e, qualora siano stati nominati, a tutti gli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza l'insorgere di eventuali condizioni in grado di minare, anche solo potenzialmente, il requisito dell'indipendenza.

#### b) *Onorabilità e cause di ineleggibilità*

I soggetti che non possono essere eletti membri dell'Organo di Vigilanza e, nel caso in cui lo siano, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- i. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c., ovvero coloro che si trovano nella condizione di *“interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”*;
- ii. coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 (legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o della legge 31 maggio 1965 n. 575 (legge contro la mafia);
- iii. coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva, o emessa ex artt. 444 e ss. cod. p. pen., inclusi i casi di sospensione condizionale, salvo che non sia intervenuti gli effetti della riabilitazione:
  - per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);
  - a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e ss del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 cod. pen., i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 cod. pen.);



- per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
  - in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal Decreto;
- iv. coloro che sono stati rinviati a giudizio, ai sensi degli artt.416 e ss e 429 cpp, per uno dei reati di cui *supra*;
- v. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società o enti nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto, salvo che siano trascorsi 5 anni dalla inflizione in via definitiva delle sanzioni e il componente non sia incorso in condanna penale ancorché non definitiva .
- c) *Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale.*

L'Organismo di Vigilanza possiede, complessivamente, la idonee competenze tecnico-professionali idonee allo svolgimento delle funzioni e degli incarichi. Tali caratteristiche, unitamente al requisito dell'indipendenza di cui alla lettera a) del presente articolo, garantiscono l'obiettività di giudizio.

Per tali ragioni, è fondamentale che nell'OdV vi siano soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica, economica, nonché di controllo e gestione dei rischi inerenti alla specifica attività che il Consorzio pone in essere.

d) *Continuità d'azione*

L'Organo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello Organizzativo con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine. Inoltre, al fine di garantire la continuità d'azione dell'OdV, i membri dello stesso rimangono in carica anche dopo l'eventuale scadenza del mandato e fino a che non intervenga una successiva conferma degli stessi, ovvero la nomina di altri componenti.

Il Consorzio cura l'attuazione del Modello assicurandone il costante aggiornamento e non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

## **5.2. Nomina e regole di funzionamento**

Il Consiglio di Amministrazione definisce il numero di componenti e nomina i membri e il Presidente dell'OdV; questi potranno essere scelti tra gli esponenti delle esponenti interni - anche al fine di rafforzare la continuità d'azione dell'Organismo e purché siano salvaguardate autonomia e indipendenza degli stessi e non si versino in una delle cause di incompatibilità - nonché tra professionisti esterni indipendenti e di provata professionalità.



Nella scelta dei membri il Consiglio di Amministrazione si attiene ai requisiti previsti per l'Organismo di Vigilanza di cui anche all'articolo 5.1 del presente Modello, privilegia la complementarietà delle professionalità e, nel caso l'OdV sia collegiale, prevede almeno un membro esterno.

La verifica del possesso dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione deve risultare dal verbale di nomina.

La durata dell'OdV è di volta in volta stabilita dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Le decisioni dell'OdV vengono assunte con parere favorevole della maggioranza dei propri componenti. Delle riunioni dell'Organismo viene redatto apposito verbale annotato su libro vidimato ai sensi degli artt. 2214 e seguenti del Codice Civile.

L'OdV, che riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione, dovrà svolgere il proprio compito di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, mediante un'attività di controllo e di verifica dell'attuazione, dell'efficacia e della costante attualità dello stesso.

Nello svolgimento della propria funzione, l'OdV, a supporto della propria azione e tenuto conto dei contenuti professionali specifici richiesti per l'espletamento della propria attività, potrà avvalersi, ove necessario, della collaborazione di ulteriori risorse professionali esterne.

L'OdV, predisporre e adotta un proprio regolamento per disciplinare tutti gli aspetti relativi all'Organismo di Vigilanza, al suo funzionamento e alle modalità concrete di svolgimento delle attività dell'Organismo stesso. Il Regolamento dell'OdV è portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione e pubblicato sulla sito del Consorzio.

### **5.3 Attività dell'OdV**

Il compito di vigilanza e controllo richiesto all'OdV si esplica nell'esercizio dei poteri di controllo ed ispezione in relazione all'applicazione del Modello, nonché nella idoneità sostanziale e nella proposta di adeguamento e aggiornamento costante del Modello medesimo.

Con riferimento alla prima attività, l'OdV può, in qualsiasi momento, nell'esercizio della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di verifica, anche mediante controlli di *routine* ovvero straordinari e a sorpresa. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad intensificare tali attività nel caso in cui siano rilevate violazioni di rilevanti gravità o nel caso di commissione di reati.

L'OdV ha la facoltà di richiedere la consultazione e l'estrazione di una copia della documentazione inerente all'attività posta in essere dagli apicali del Consorzio, nonché dai soggetti operanti nelle Aree Sensibili, così come indicate anche nella Parte Speciale del presente Modello. Di tali operazioni deve essere tenuto informato e aggiornato il responsabile e/o il direttore dell'Area interessata.

In relazione al secondo settore di attività, concernente la verifica dell'efficacia e la proposizione di proposte di adeguamento, l'OdV, coordinandosi con i responsabili delle Aree coinvolte e interessate dal controllo, deve verificare periodicamente l'idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al Decreto.

In particolare sono previste:

- verifiche su singoli atti, in merito alle quali l'OdV periodicamente procede a una verifica a campione di atti consortili e di contratti nelle Attività a Rischio;



- verifiche delle procedure, L'OdV periodicamente procede a una verifica dell'efficacia delle procedure adottate anche attraverso:
  - i. una verifica del livello di conoscenza del Modello da parte del personale;
  - ii. le richieste o segnalazioni pervenute all'OdV.

L'OdV, in relazione alle risultanze delle verifiche effettuate, alle modifiche normative di volta in volta intervenute, dall'accertamento dell'esistenza di nuove Aree Sensibili e per qualunque altra ragione idonea ad inficiare la funzione del Modello, propone al Consiglio di Amministrazione del Consorzio gli adeguamenti e gli aggiornamenti dello stesso che ritiene opportuni.

#### **5.4 I flussi informativi dell'organo di vigilanza**

L'OdV, in merito all'applicazione e all'efficacia del Modello, relaziona sulla propria attività:

- nei casi di urgenza o in relazione a particolari circostanze, nei confronti del Presidente e al Comitato Esecutivo per l'avvio delle opportune e necessarie istruttorie da sottoporre in seguito al Consiglio di Amministrazione ovvero assume deliberazioni di urgenza, soggette a ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione;
- su base semestrale e in forma scritta, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci.

L'OdV predispose semestralmente una relazione descrittiva per il Consiglio di Amministrazione contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso del periodo, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle Aree Sensibili e gli altri temi di maggior rilevanza; nella quarta di tali relazioni nel corso d'anno, l'OdV predispose altresì un piano annuale di attività previste per l'anno successivo.

Le suddette relazioni vengono trasmesse, con la medesima tempistica, anche al Collegio dei Sindaci. L'OdV potrà essere convocato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Sindaci del Consorzio per relazionare sulla propria attività o potrà chiedere di conferire con lo stesso organo.

Gli incontri con gli organi ai quali l'OdV riferisce devono risultare da apposito verbale.

L'Organismo di Vigilanza deve inoltre coordinarsi con il Presidente del Consorzio e con il Consiglio di Amministrazione per l'interpretazione della normativa rilevante anche in funzione della modifica o integrazione della mappatura della Aree Sensibili, nonché per valutare, nell'ambito dei rapporti tra il Consorzio e terze parti (es. Consulenti o Fornitori), quegli aspetti specifici che abbiano diretta rilevanza per l'applicazione della normativa in esame.

### **Articolo 6 - Gestione delle segnalazioni circostanziate di illeciti**

#### **6.1 Oggetto e modalità delle segnalazioni**

L'OdV deve essere obbligatoriamente e tempestivamente reso edotto, per mezzo di apposite segnalazioni, in merito ad eventuali condotte e agli eventi che potrebbero ingenerare una responsabilità in capo al Consorzio ai sensi del Decreto: di conseguenza, deve essere informato in



merito tanto alla commissione di comportamenti od omissioni costituenti reati quanto alla violazione dei principi contenuti nel Modello e nelle procedure adottate dal Consorzio.

Nello specifico, gli Esponenti Aziendali, nonché ogni altro soggetto sottoposto alla direzione e vigilanza di questi, possono di segnalare all'Organismo di Vigilanza:

- eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati;
- ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Consorzio del Formaggio "Parmigiano - Reggiano" che trovino riscontro nel Modello medesimo.

Può essere presentata altresì, a tutela dell'integrità del Consorzio, ogni altra segnalazione circostanziata di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

La segnalazione comunque inviata all'OdV deve contenere tutti gli elementi utili della fattispecie al fine di permettere agli organi competenti di svolgere le opportune indagini sui fatti.

All'OdV devono essere trasmesse a cura delle responsabili dell'Area coinvolta le informazioni relative ai procedimenti, agli accertamenti e alle verifiche aventi per oggetto le condotte previste nella Parte Speciale del presente Modello Organizzativo, nonché di tutti quei provvedimenti che siano in qualsiasi modo attinenti ai reati presi in considerazione nella stessa.

Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente paragrafo comporterà l'irrogazione di una sanzione disciplinare che varierà a seconda della gravità dell'inottemperanza e che sarà comminata secondo le disposizioni di cui al Sistema Sanzionatorio. Le segnalazioni ricevute dall'OdV e tutte le informazioni raccolte saranno conservate per un periodo non inferiore a 10 anni.

Il Consorzio e l'Organismo di Vigilanza assicurano il proprio impegno a salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante in buona fede e a garantire che i Dipendenti che segnalino violazioni non siano soggetti ad alcuna forma di ritorsione. Sono pertanto vietati, anche ai sensi dell'art. 6 comma 2 - *bis* del Decreto, atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; la violazione di tale divieto nonché delle misure di tutela del segnalante comporta sanzioni disciplinari nei confronti degli autori, fatta comunque salva l'applicazione di sanzioni più gravi ove opportune.

È altresì soggetto a sanzione disciplinare chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, salvo comunque il risarcimento del danno così arrecato e gli eventuali accertamenti in sede penale per i reati, a titolo esemplificativo, di calunnia o diffamazione.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al citato comma 2-*bis* può essere segnalata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Ricevuta la segnalazione della condotta illecita, l'OdV, anche ai sensi di quanto disciplinato nella procedura Whistleblowing, svolge le opportune verifiche e attività istruttorie, al fine di valutare la reale fondatezza del contenuto della segnalazione. Al fine di garantire la imparzialità di tali attività istruttorie, l'OdV può ricorrere a consulenti tecnici esterni. In seguito alla valutazione delle risultanze, l'OdV decide se archiviare la segnalazione ovvero se informare gli Esponenti Aziendali al fine dare avvio ai procedimenti sanzionatori e/o darne comunicazione alle autorità competenti.

I Consulenti, Fornitori e terze parti hanno, altresì, l'obbligo, previsto nei contratti dai contratti con questi stipulati, di segnalare le notizie di cui al presente paragrafo.



Si precisa inoltre, come peraltro previsto dall'art. 6 comma 2 *bis del* Decreto, che il perseguimento dell'interesse all'integrità del Consorzio, nonché alla prevenzione e alla repressione degli illeciti, costituisce giusta causa di rivelazione di eventuali notizie coperte dall'obbligo di riservatezza (ad esempio segreto aziendale, scientifico etc.).

Ogni Esponente Aziendale è tenuto a informare l'OdV su base periodica in merito all'implementazione della normativa interna al Consorzio in materia di segnalazioni certificate di condotte illecite, nonché alla diffusione ed applicazione dei relativi principi e procedure.

### **6.2 Modalità di segnalazione, compiti e responsabilità dell'OdV**

Il Consorzio ha istituito un'apposita modalità informatica per la raccolta delle segnalazioni all'OdV. I Destinatari possono pertanto inoltrare le proprie segnalazioni all'indirizzo di posta elettronica: ODV@parmigianoreggiano.it

La modalità informatica è impostata in modo tale da consentire di tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui la riservatezza sia opponibile per legge.

In alternativa è altresì possibile effettuare le segnalazioni in forma scritta attraverso lettera indirizzata al Presidente dell'OdV del Consorzio presso la sede Consortile di Via J. F. Kennedy, 18 in Reggio Emilia, riportato anche nella rete intranet aziendale.

Per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, nell'involucro che contiene la segnalazione non deve essere indicato il nominativo del segnalante e deve essere riportata la dicitura "riservata personale".

### **6.3 Gestione delle segnalazioni e whistleblowing**

Il sistema di gestione delle segnalazioni si basa su:

- garanzia di riservatezza del segnalante per evitare ritorsioni nei suoi confronti;
- valutazione delle segnalante da parte dell'OdV e relativa istruttoria;
- informativa tempestiva al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'avvio di eventuali procedimenti disciplinari;
- informativa periodica al Consiglio di Amministrazione e al Collegio dei Sindaci;
- evitare ritorsioni o discriminazioni nei riguardi del segnalante
- adozione da parte delle funzioni competenti di ogni misura di tutela specifica del segnalante, se necessaria od opportuna.